



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

7 LUG, 2016

N. 1160 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 22 LUG, 2016

Li 7 LUG, 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 29 del **06/07/2016**

OGGETTO: Ricognizione somme detenute dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive mobiliari. Affidamento incarico a legale di fiducia per ricognizione pratiche e recupero somme.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- e' stata verificata l'esistenza di residui di somme pignorate presso il Tesoriere Comunale - Banco di Napoli - derivanti da procedure esecutive cui sono seguite assegnazioni somme ovvero ad avvio di procedure esecutive non iscritte a ruolo, con varie motivazioni;
- che già nell'anno 2013 il Segretario Generale, dott. E. De Carlo, a seguito di una prima verifica, chiese ed ottenne una prima rimessione sul conto di questo Ente di somme detenute dal Tesoriere;
- che sussistono, al contrario, situazioni anche risalenti alla fine degli anni 1990 per le quali il Tesoriere oppone l'impossibilità di procedere allo svincolo dei residui o dell'intera somma pignorata in assenza di notifica da parte del creditore procedente di liberatoria ovvero di certificazione del Tribunale relativa alla chiusura della procedura esecutiva, per cui si rende necessaria la seguente attività:
 - a) verifica preliminare in cancelleria di ciascun fascicolo;
 - b) verifica dei pignoramenti non iscritti al ruolo;
 - c) predisposizione istanza finalizzata ad ottenere il provvedimento di estinzione della procedura o di certificazione della cancelleria attestante la mancata coltivazione del relativo procedimento;
 - d) deposito istanze;
 - e) ritiro provvedimenti e certificazioni;
 - f) predisposizione relazione conclusiva per l'Ente ed il Tesoriere finalizzata allo svincolo delle somme non assegnate.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere in merito attivando le predette procedure per lo svincolo delle somme detenute dal Tesoriere comunale.

RITENUTO di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Flora Saltalamacchia, con studio in Taranto alla Via Ospedalichio n. 9.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO, altresì, che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ""agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

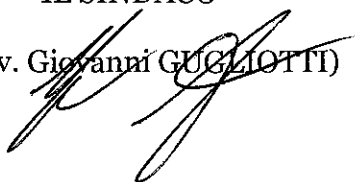
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di incaricare un legale di fiducia per l'attività in premessa indicata e che qui si intende integralmente trascritta, al fine di conseguire lo svincolo delle somme ancora detenute dal Tesoriere comunale Banco di Napoli a seguito di procedure esecutive contro questo Ente, già definite o mai iscritte a ruolo;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Flora Saltalamacchia, con studio in Taranto alla Via Ospedalicchio n. 9;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gugliotti', written over the printed name.

Timbro

